## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

#### SESTA SEZIONE CIVILE - T

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso ---/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

xxxxx;

- intimata -

avverso la sentenza n. ---/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

#### RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una serie di avvisi d'accertamento in tema di Ires, Irap e Iva 2009.

L'ente impositore deduce come unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 61 comma 2 e 71 comma 3 del d.lgs. n. 300/99, nonché degli artt. 1 e 4 del regolamento di amministrazione in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto illegittimo l'avviso impugnato perché fondato su un pvc redatto non dall'Ufficio delle Entrate ma dalla Direzione regionale delle Entrate.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte "In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate)" (Cass. 20915/14, 24263/15).

Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato correttamente emesso dall'ufficio delle entrate competente, che si è basato sulla prodromica attività istruttoria svolta legittimamente dalla direzione regionale delle entrate.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

# PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 20.2.2018

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018.